

## C'è ancora un Giudice che crede nella lettera e spirito della Costituzione vigente e la rispetta

Finalmente, dopo tanti “rigetti” da parte delle Corti dei Conti regionali adite dai nostri associati pensionati (Venezia, Trieste, Bolzano, Brescia, Roma, ecc.), la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana ha pronunciato la Ordinanza n. 33/2024 (decisione presa in Camera di Consiglio il 20/03/2024 e depositata in Segreteria il 6/09/2024), a firma Dott.ssa Khelena Nikifarava, in qualità di Giudice unico delle pensioni, in cui, a seguito del ricorso di un Preside in pensione che lamentava i ripetuti tagli (in particolare nel 2023) alla rivalutazione delle pensioni in godimento di maggiore importo, **dichiara rilevanti e non manifestamente infondate** le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, c. 309, della legge 29/12/2022, n.197 (bilancio di previsione 2023), nonché dell'art. 69, c.1, della legge 23/12/2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), con riferimento principalmente agli artt. della Costituzione vigente nn. 1, 3, 23, 36, primo comma, 38, secondo comma, e **ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale** per le decisioni di merito e competenza.

Ci sarebbe piaciuto (e forse sarebbe piaciuto anche a Cesare Beccaria) che nome e cognome del Giudice in questione avesse richiamato una sua origine italiana, ma comunque non si può non riconoscere nell'Ordinanza in esame **grande competenza, impegno, serietà, approfondimento, onestà, terzietà, documentazione, coerenza: onore al merito!**

Anche numerose Sentenze precedenti delle Corti costituzionale su analoga materia (indicizzazioni delle pensioni agli insulti inflattivi), puntualmente richiamate nell'Ordinanza, avevano argomentazioni di pregio, ma nelle disposizioni finali finivano sempre per ricadere nell'ossequio al Palazzo, ed alla cattiva legislazione prodotta su temi così sensibili, specie per persone fragili per età e salute, anche a costo di risultare poi incoerenti, ipocrite, contraddittorie, poco credibili.

E così, dopo più di 20 anni di tagli parziali o totali alla perequazione delle pensioni medio-alte (sempre penalizzate quelle oltre 6-8 volte il minimo INPS), ed in mancanza di censure chiare e severe della Corte costituzionale, **il loro valore reale ha perso nel tempo almeno il 30-35%, ma di più hanno perso le pensioni che hanno dovuto subire anche l'esproprio del “contributo di solidarietà”.**

L'Ordinanza anzidetta evidenzia appunto **contraddizioni, e distonie rispetto al dettato costituzionale**, vecchie e nuove, in cui è incorso il legislatore in materia di indicizzazione delle pensioni, tra cui:

- **il contrasto tra la manovra 2023 (L. 197/2022), di tipo espansivo con impiego di risorse in deficit**, tali da giustificare la sospensione delle regole del Patto di Stabilità UE, e “ l’introduzione delle misure volte a limitare l’adeguamento dei trattamenti pensionistici all’aumento del costo della vita, destinate a penalizzare proprio la categoria più debole - in ragione dell’età – di fronte ai rischi specifici del virus, gravata dal conseguente aumento delle spese per l’attività di prevenzione e cura”;
- **nel 2023 (con svalutazione previsionale al +7,3% e definitiva al + 8,1%) si è ritornati in materia di perequazione delle pensioni ai più penalizzanti ed ingiusti criteri introdotti dal Governo Letta con legge 147/2013, secondo cui la rivalutazione avveniva, ed avviene, secondo una unica percentuale, decrescente rispetto al valore complessivo dell’assegno e sull’intera misura di una singola pensione**, senza alcuna fascia di rivalutazione piena e vera almeno su una quota parte dell’assegno pensionistico stesso, dopo un solo anno (2022, con svalutazione previsionale al +1,7% e definitiva al + 1,9% ) di ritorno al sistema a scaglioni ( con la legge di bilancio 234/2021 del Governo Draghi, sulla falsariga della legge 388/2000) che prevedeva una specifica rivalutazione rispetto ai diversi importi di una stessa pensione, cioè +100% indice Istat per gli importi fino a 4 volte il minimo INPS; + 90% per gli importi tra 4 e 5 volte il minimo e + 75% per i restanti importi oltre le 5 volte il minimo anzidetto, criterio questo che garantiva un ricupero complessivo, rispetto all’inflazione accertata, per le pensioni oltre 10 volte il minimo , dell’80% o poco più, mentre per le pensioni di pari importo la rivalutazione si ferma nel 2023 al 32% e nel 2024 (L.213/2023) addirittura al 22%. C’è francamente da chiedersi se il legislatore delle leggi di bilancio 2023 e 2024 (Governo Meloni) pensasse più a ri-tassare le pensioni medio-alte in godimento piuttosto che difenderne il valore effettivo dagli insulti inflazionistici;
- **ciò premesso, l’Ordinanza “ si pone un dubbio della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.1, c.309, della l. n.197/2022 in relazione all’art. 1, primo comma, all’art. 36, primo comma, e all’art. 38, secondo comma, Cost., in quanto il fondamento lavoristico della Repubblica (art. 1, primo comma, Cost.), appare in contrasto con le misure che riducono in modo particolarmente incisivo la proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione, nello specifico nella forma di retribuzione differita rappresentata dal trattamento pensionistico previdenziale (art.36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.), mentre lo stesso provvedimento destina stanziamenti particolarmente rilevanti - in parte finanziati in deficit- a finalità diverse e di minore pregnanza costituzionale, in contrasto anche con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.”(ad esempio: super-indicizzazione al 120-150% delle pensioni minime in chiara prospettiva assistenziale);**

- d'altra parte la millantata giustificazione del raffreddamento delle indicizzazioni per contenere le dinamiche inflazionistiche è semplicemente ridicola **perché l'inflazione attesa nel 2022-2023 aveva origini extra nazionali**: tensioni geopolitiche, crisi energetica, ripresa economica dopo il periodo pandemico di depressione;
- e tuttavia, **nonostante la consolidata giurisprudenza della Corte, secondo cui la "proporzionalità ed adeguatezza (retribuzioni-pensioni) non devono sussistere solo al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo**, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta", e che "per scongiurare il verificarsi di un non sopportabile scostamento tra l'andamento delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza", specie dal 2008 ad oggi:
- a) **le ripetute de-indicizzazioni hanno prodotto danni strutturali, permanenti e crescenti, alle pensioni medio-alte**, infatti l'effetto si cumula nel tempo, visto che anche le indicizzazioni future saranno applicate ad importi ridotti, specie quando i tagli sono insistiti, quasi abitualmente e con accanimento, cosa che la Corte aveva ammonito ripetutamente Governo e Parlamento dal non continuare a fare;
- b) **i titolari di pensioni medio-alte**, che hanno avuto di diritto liquidata una pensione di tipo retributivo, **si trovano di fatto a godere oggi di una pensione, svilita nella misura, di tipo contributivo, attraverso il subdolo meccanismo della ridotta indicizzazione**, senza modifiche ordinamentali e di calcolo della pensione acquisita, decretata, consolidata;
- c) **l'intervento di de-indicizzazione è stato così grossolano e sprovveduto che è stato necessario ricorrere ad una norma di salvaguardia** che interviene quando, calcolando la perequazione con la percentuale di propria spettanza (sulla base del valore complessivo della pensione personale), il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente, anch'esso perequato, importo che viene comunque assicurato (quantomeno nel biennio 2023-2024);
- d) **e ci sono addirittura orientamenti politici che vorrebbero modificare l'art.38 della Costituzione**, che fa riferimento all'adeguamento necessario delle pensioni, cosicché la loro erogazione e misura sarebbe condizionata solo dalle esigenze del bilancio dello Stato;
- **ed invece, secondo l'Ordinanza in esame, "le disposizioni legislative che prevedono la rivalutazione in misura decrescente all'ammontare dell'importo del trattamento pensionistico, si espongono ai dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo della progressiva assimilazione di trattamenti pensionistici di carattere previdenziale - quindi parametrati sulla qualità e quantità (art.36, primo comma, Cost.) del lavoro svolto durante la vita attiva del lavoratore – alle prestazioni di**

**carattere assistenziale, parametrati, invece, esclusivamente o prevalentemente, allo stato di bisogno**". Inoltre, "la penalizzazione dei titolari di trattamenti pensionistici più elevati lede, infatti, non solo l'aspettativa economica (comunque di per sé già tutelata a livello costituzionale), ma anche la stessa **dignità del lavoratore in quiescenza**, in quanto in tale prospettiva la pensione più alta non risulta considerata dal legislatore come il meritato riconoscimento per il maggiore impegno e capacità dimostrati durante la vita economicamente attiva, ma alla stregua di un mero privilegio, sacrificabile anche in un'asserita ottica dell'equità intergenerazionale".

**Su queste argomentazioni, su queste problematiche, FEDER.S.P.eV., CONFEDIR, APS-LEONIDA, scrivono, sollecitano, promuovono ricorsi da anni, e continueremo a farlo, nella certezza che non ci troviamo di fronte solo a "non manifestamente infondate" questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che attengono alla mancata indicizzazione delle pensioni medio-alte, ma a veri e propri sfregi a principi e valori sacralizzati nella Costituzione della Repubblica vigente.**

In particolare, al di là della fine qualificazione giuridica, **la mancata indicizzazione delle pensioni medio-alte in godimento si configura come una tassazione impropria ed aggiuntiva, una vera "patrimoniale"**, senza però avere i requisiti richiesti al prelievo tributario legittimo (art.53 della Cost.), vale a dire la generalità e progressività del prelievo e la proporzionalità dello stesso: si distribuiscono infatti contemporaneamente penalizzazioni o favori, vale la legge del tutto o del nulla.

**Ma la categoria fiscale cui apparteniamo** (dirigenti del ruolo sanitario), che si colloca mediamente oltre 55.000 € lordi/anno di reddito, per intenderci oltre 8 volte il minimo INPS, gratificata (si fa per dire) dal 37 al 22 % della rivalutazione riconosciuta sulla base della svalutazione accertata, **rappresenta quasi il 5% di tutti i contribuenti italiani e sostiene già quasi il 40% del gettito IRPEF totale del Paese (rapporto 1 : 8)**. Cosa ancora possono chiederci? Ma il Segretario nazionale CGIL, che si alimenta di invidia sociale ed odio di classe, chiede ancora una tassazione "più progressiva"! Capiamo tuttavia che non possa gradire merito, impegno, lavoro, sacrificio, carriera, ritenuti mali da estirpare.

**Prendiamo atto che oggi quasi tutte le forze politiche affermano che il ceto medio "è stato ingiustamente penalizzato", ma chi riconosce la penalizzazione è lo stesso che l'ha inferta!**

**A questo punto non rimane che sperare (*spes ultima Dea*) in un colpo d'ali della Corte costituzionale**, così da recuperare il suo ruolo istituzionale e abbandonando la velleità di riformare in meglio la Costituzione vigente e di non voler vedere quel che c'è, vale a dire

una pessima legislazione da censurare e correggere, che disattende quotidianamente lettera e spirito del dettato costituzionale.

**Noi crediamo che il Presidente della Corte, dott. prof. Augusto Antonio Barbera**, prima di lasciare il suo prestigioso incarico per pensione (31/12/2024), **favorisca una pronuncia della Corte nel merito finalmente celere, sincera, competente, giusta**, prima che il nostro legislatore possa fare nuovi danni (legge di bilancio 2025) non solo ai titolari di pensioni medio-alte, ma anche alla Costituzione ed all'immagine del Paese, in Italia e fuori. Non vorremmo infatti che la Sua meritata pensione possa essere turbata da rimorsi e rimpianti.

**Il primo passo coraggioso l'ha fatto la dott.ssa Khelena Nikifarava: brava!**

**(C.S., 11/09/24)**